



CAMERA VALDOSTANA  
CHAMBRE VALDÔTAINE

## **REGOLAMENTO**

### **PER LA CONCESSIONE**

### **DI INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE IMPRESE, DI PROGETTI PROMOZIONALI REALIZZATI DA SOGGETTI TERZI E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO**

della Camera valdostana delle imprese e delle professioni -  
Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales

(Approvato con deliberazione del Consiglio camerale n.3 in data 30 aprile 2026)

## **INDICE**

Premessa

### **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE**

- Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Programmazione e misurabilità dell'impatto
- Art. 3 – Soggetti destinatari e cause ostative generali

### **TITOLO II – INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE**

- Art. 4 – Interventi mediante appositi bandi o avvisi
- Art. 5 – Soggetti beneficiari
- Art. 6 – Contenuti minimi dei bandi
- Art. 7 – Criteri di premialità
- Art. 8 – Requisiti di ammissibilità e cause di esclusione
- Art. 9 – Mantenimento dei beni agevolati e contrasto alla delocalizzazione
- Art. 10 – Spese ammissibili
- Art. 11 – Istruttoria, erogazione, controlli, decadenze e revoche
- Art. 12 – Pubblicità

### **TITOLO III – SOSTEGNO AD INIZIATIVE DI TERZI**

- Art. 13 – Oggetto e soggetti ammissibili
- Art. 14 – Presentazione delle istanze e requisiti di ammissibilità
- Art. 15 – Iter di approvazione
- Art. 16 – Spese ammissibili
- Art. 17 – Comunicazione di ammissione/non ammissione al contributo. Liquidazione ed erogazione dell'intervento. Verifica dei risultati
- Art. 18 – Tracciabilità finanziaria e obblighi relativi al CUP
- Art. 19 – Trasparenza

### **TITOLO IV – CONCESSIONE DI PATROCINIO**

- Art. 20– Criteri generali

### **TITOLO V – ALTRE DISPOSIZIONI**

- Art. 21 – Privacy
- Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali

**REGOLAMENTO**  
**PER LA CONCESSIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE IMPRESE,**  
**DI PROGETTI PROMOZIONALI REALIZZATI DA SOGGETTI TERZI**  
**E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO**

**PREMESSA**

La Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, di seguito Chambre, a norma della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 e del proprio Statuto, svolge, nell’ambito del territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali.

La Chambre indirizza i propri interventi a sostegno di iniziative realizzate nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, al fine di promuovere lo sviluppo e l’attrattività del sistema socio-economico locale.

**TITOLO I**  
**PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE**

**Articolo 1**  
**Oggetto, finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990 e del nuovo Codice degli Incentivi (D.Lgs. 184/2025) entrato in vigore dal 1° gennaio 2026, disciplina i criteri e le modalità cui la Chambre, garantendo trasparenza, imparzialità, digitalizzazione e misurabilità dell’azione amministrativa, si attiene per:
  - a) la concessione di interventi di sostegno a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi o professionisti sulla base di appositi **bandi o avvisi**: contributi a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie e altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell’incentivo;
  - b) la concessione di interventi di sostegno a favore di progetti promozionali realizzati da **soggetti terzi**: sostegno finanziario di specifiche iniziative, progetti di promozione economica e attività riconosciute di interesse generale per il sistema delle imprese e di supporto allo sviluppo delle economie locali, realizzate da enti pubblici e/o soggetti privati;
  - c) concessione del **patrocinio gratuito**.

2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto della normativa europea e nazionale, operando in armonia con le disposizioni del D.Lgs. 184/2025 recante il "Codice degli Incentivi" e nel pieno rispetto della normativa regionale di settore.
3. Al fine di evitare la dispersione delle risorse, la Chambre indirizza, di norma, i propri interventi di sostegno tenendo conto dei seguenti criteri generali:
  - a) limitazione della concessione di contributi di modesta entità al fine di concentrare le risorse su iniziative di maggior rilievo e impulso economico;
  - b) priorità alle iniziative che si inseriscono in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, rispetto ad iniziative di carattere sporadico e occasionale;
  - c) preferenza per le iniziative che siano realizzate in collaborazione con enti pubblici, organismi ed associazioni di categoria;
  - d) esclusione delle iniziative che abbiano interesse meramente interno ad associazioni o enti e che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati.

## **Articolo 2**

### **Programmazione e misurabilità dell'impatto**

1. In sede di approvazione del Preventivo economico annuale, in attuazione degli indirizzi generali formulati dal Consiglio, la Chambre valdôtaine stanziava le risorse destinate agli interventi di sostegno allo sviluppo economico regionale, in coerenza con la programmazione strategica pluriennale.
2. Il programma degli interventi economici deve tenere conto delle risorse disponibili, delle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale e delle sue componenti settoriali, della situazione congiunturale, degli indirizzi della politica economica nazionale e di quella regionale.
3. Al programma viene data idonea divulgazione mediante pubblicazione ed inserimento della relazione al preventivo sul sito internet istituzionale della Chambre, onde consentire la consultazione ad ogni soggetto interessato.
4. Nel rispetto del proprio ordinamento e ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 184/2025, la Chambre condivide la ricognizione degli incentivi previsti dalle proprie politiche di sviluppo e ne garantisce la pubblicità anche tramite l'inserimento nel sistema telematico nazionale "Incentivi Italia".
5. Nel rispetto dell'art. 2 del D.Lgs. 184/2025, la Chambre adotta il principio della misurabilità dell'impatto. L'erogazione dei fondi è subordinata alla valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* delle iniziative, misurando i risultati socio-economici effettivamente raggiunti al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse.

### **Articolo 3**

#### **Soggetti destinatari e cause ostative generali**

1. Possono beneficiare degli interventi camerali:
  - a) le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.124 del 20 maggio 2003 e i relativi successivi adeguamenti, aventi sede legale e/o operativa nel territorio di competenza;
  - b) i liberi professionisti e i lavoratori autonomi;
  - c) gli Enti pubblici, le associazioni di categoria, le fondazioni e gli organismi senza scopo di lucro portatori di interessi generali per il sistema economico valdostano.
2. Non possono in alcun caso accedere ai benefici i soggetti che:
  - a) presentino violazioni degli obblighi contributivi e previdenziali;
  - b) non siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, salva la possibilità di regolarizzazione;
  - c) i cui legali rappresentanti abbiano subito condanne penali definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o siano sottoposti a cause ostative antimafia (D.Lgs. 159/2011);
  - d) si trovino in stato di liquidazione, fallimento o procedure concorsuali.

## **TITOLO II**

### **INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE**

#### **Articolo 4**

##### **Interventi mediante appositi bandi o avvisi**

1. La concessione di interventi di sostegno a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi e professionisti può avvenire attraverso contributi a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie e altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell'incentivo.
2. Gli interventi sono attivati esclusivamente tramite l'emanazione di specifici bandi pubblici o avvisi o altri provvedimenti comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi, approvati con deliberazione della Giunta camerale o con determinazione dirigenziale sulla base delle linee di indirizzo della Giunta ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990 e in conformità al Codice degli Incentivi (D.Lgs. 184/2025);
3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul sito internet camerale con un congruo anticipo, di norma non inferiore a 15 giorni rispetto alla data di apertura dei termini per la

presentazione delle domande; la pubblicazione è di norma preceduta da adeguata attività di comunicazione effettuata attraverso gli ordinari canali e, qualora si tratti di interventi innovativi, da specifiche presentazioni nei confronti dei potenziali interessati.

## **Articolo 5**

### **Soggetti Beneficiari**

1. I beneficiari degli interventi a bando sono di norma le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), secondo la definizione di cui all'allegato 1 del Regolamento (CE) 800/2008 e successive modificazioni, aventi sede legale o operativa nella regione Valle d'Aosta come risultante dal Registro delle Imprese o dal REA, salvo espressa disposizione contraria prevista dal bando;
2. La Giunta Camerale può stabilire, in relazione a specifiche iniziative, di limitarne la partecipazione ad imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio della Regione.
3. In ottemperanza ai principi del Codice degli Incentivi (D.Lgs. 184/2025), la qualificazione di libero professionista non osta alla possibilità di usufruire delle specifiche misure incentivanti previste a bando, ove ne ricorrano i presupposti e compatibilmente con le finalità dell'intervento.
4. Non sono ammesse al contributo le imprese la cui partecipazione pubblica, diretta o indiretta, sia prevalente (in misura superiore al 50%) o che siano comunque soggette a controllo di fatto o influenza dominante di una o più amministrazioni pubbliche ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 2359 c.c.; sono invece sempre ammesse le partecipazioni meramente minoritarie, pari o inferiori al 20%, salva la facoltà della Giunta camerale di derogare ai suddetti limiti per soggetti operanti in settori strategici la cui presenza sia determinante per la riuscita dell'iniziativa.

## **Articolo 6**

### **Contenuti minimi dei bandi**

1. In ottemperanza all'art. 6 del Codice degli Incentivi (D.Lgs. 184/2025), ogni bando ove non incompatibile con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo, deve obbligatoriamente indicare:
  - a) finalità, ambito generale di applicazione e base giuridica del bando;
  - b) risorse disponibili, con esplicitazione delle riserve applicabili, incluse quelle volte a valorizzare specifici elementi premianti;
  - c) individuazione del soggetto competente allo svolgimento delle diverse attività comprese nel ciclo di vita dell'incentivo, specificando, in particolare, le attività eventualmente affidate ai sensi dell'articolo 7 del Codice degli Incentivi;
  - d) condizioni soggettive di ammissibilità alle agevolazioni dei proponenti;

- e) operazioni agevolabili o presupposti oggettivi dell'agevolazione e indicazione, per gli incentivi che prevedono la realizzazione di un programma di spesa, delle spese ammissibili;
  - f) agevolazioni concedibili e modalità di determinazione del relativo ammontare; disciplina del cumulo delle agevolazioni; eventuale inquadramento ai sensi della disciplina in materia di aiuti di Stato;
  - g) procedure per l'accesso e l'erogazione ovvero la fruizione dell'agevolazione;
  - h) disciplina delle variazioni, intese come modificazione di elementi soggettivi o riferiti all'oggetto delle agevolazioni intervenute successivamente alla fase di ammissione all'agevolazione;
  - i) circostanze ed effetti della revoca delle agevolazioni;
  - j) modalità del controllo sulla corretta utilizzazione delle agevolazioni;
  - k) disposizioni funzionali alla realizzazione delle attività di monitoraggio e di valutazione, con particolare riferimento alla raccolta di dati utili nel corso dei procedimenti amministrativi riferiti all'incentivo e agli eventuali adempimenti in capo al beneficiario;
  - l) ulteriori oneri o adempimenti eventualmente a carico dei beneficiari, sulla base della normativa applicabile all'incentivo;
  - m) disposizioni in merito al trattamento dei dati personali.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Codice incentivi, i bandi sono redatti in conformità al bando-tipo definito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, fatta salva la possibilità di derogare esclusivamente a disposizioni del medesimo bando-tipo, non compatibili con le caratteristiche e le finalità dell'incentivo.
3. Le domande devono essere presentate, di norma, per via telematica e con sottoscrizione digitale, utilizzando esclusivamente i canali telematici indicati nel bando/avviso e la modulistica appositamente predisposta e pubblicata sul sito internet istituzionale.

## **Articolo 7**

### **Criteri di premialità**

1. Al fine di superare la logica dell'esclusivo ordine cronologico ("click day") e valorizzare i comportamenti virtuosi e l'inclusione, i bandi introducono specifici criteri di premialità in fase di valutazione (es. punteggi aggiuntivi, riserve di fondi, incrementi delle agevolazioni), ai sensi dell'art.8 del Codice incentivi, alle imprese che:
- a) sono in possesso del Rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;
  - b) sono in possesso della Certificazione della parità di genere;
  - c) assumono persone con disabilità oltre gli obblighi minimi di legge;
  - d) valorizzano la quantità e la qualità del lavoro giovanile e femminile;
  - e) adottano misure a sostegno della natalità e delle esigenze di cura.
2. L'applicazione di uno o più degli elementi premianti di cui al comma 1 può essere esclusa se non congrua con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo e del settore del

mercato di riferimento.

3. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese di minori dimensioni, nell'ambito delle risorse disponibili per ciascun incentivo, alle MPMI è riservata una quota minima del 60% delle predette risorse, di cui almeno il 25% è destinato alle micro o piccole imprese e/o ai lavoratori autonomi ove ammessi.
4. La Chambre può individuare ulteriori premialità in favore di iniziative o soggetti rientranti in particolari categorie preventivamente individuate o in possesso di determinati requisiti o certificazioni, secondo quanto previsto dal bando, anche al fine di assicurare coerenza rispetto alla normativa di riferimento dell'incentivo nonché ai documenti di programmazione.

## **Articolo 8**

### **Requisiti di ammissibilità e cause di esclusione**

1. I soggetti ammissibili possono accedere agli incentivi camerali, nei limiti e con le specificazioni previste dai singoli bandi e in ottemperanza ai principi del Codice degli Incentivi (D.Lgs. 184/2025), compatibilmente con le specifiche finalità della misura agevolativa.
2. Al momento della presentazione della domanda, e fino alla liquidazione finale, i soggetti richiedenti devono possedere cumulativamente i seguenti requisiti:
  - a) essere regolarmente iscritti e attivi nel Registro delle Imprese o nel REA;
  - b) essere in regola con il pagamento del Diritto Annuale camerale. Qualora l'impresa non risulti in regola, l'Ente consente la regolarizzazione entro un termine perentorio assegnato d'ufficio;
  - c) essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali, attestati da DURC regolare.
3. Ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definita dal bando in relazione alle finalità e caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento, non possono in alcun caso beneficiare degli incentivi camerali i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni, ai sensi dell'art.9 del Codice incentivi:
  - a) sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal Codice delle leggi antimafia (D. Lgs. 159/2011);
  - b) destinatari di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa degli enti);
  - c) sussistenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta a carico dei legali rappresentanti per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  - d) violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (DURC irregolare);
  - e) effettuazione di una operazione di delocalizzazione o cessazione di attività;
  - f) inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni

previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4. Ai fini della verifica dei requisiti di cui al presente articolo, la Chambre non può richiedere alle imprese documenti e informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione.
5. I lavoratori autonomi potranno partecipare alle stesse condizioni delle MPMI, con l'esclusione dei soli requisiti non pertinenti alla loro attività. I bandi dovranno prevedere disposizioni specifiche per garantire un accesso effettivo e non discriminatorio.

## **Articolo 9**

### **Mantenimento dei beni agevolati e contrasto alla delocalizzazione**

1. In conformità al Codice degli incentivi, i beneficiari sono tenuti a mantenere e non distrarre i beni oggetto dell'agevolazione all'interno dell'unità produttiva locale prima di 3 anni per le MPMI e di 5 anni per le grandi imprese, qualora ammesse, dalla data di completamento dell'investimento, salvo diversa indicazione del singolo bando.
2. È inoltre fatto divieto all'impresa beneficiaria di delocalizzare l'attività economica incentivata in ambito Nazionale, UE o SEE, qualora l'operazione avvenga prima di 5 anni dal completamento dell'investimento, e in ambito Extra-UE/SEE qualora l'operazione avvenga prima di 5 anni, o 10 anni per le grandi imprese, qualora ammesse.

## **Articolo 10**

### **Spese ammissibili**

1. Le tipologie, le caratteristiche e i profili temporali delle operazioni ammesse a beneficiare degli incentivi camerali e delle spese ammissibili sono individuati nei singoli bandi in coerenza con le finalità istituzionali della Chambre e con gli specifici obiettivi di sviluppo perseguiti, nel rigoroso rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa nazionale ed europea applicabile.
2. Ai sensi del Codice degli Incentivi, affinché le spese inerenti ai programmi di investimento siano ritenute ammissibili e liquidabili, esse devono cumulativamente risultare:
  - a) pertinenti e imputabili all'operazione ammessa alle agevolazioni
  - b) tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione di spesa, con pagamenti effettuati esclusivamente tramite strumenti finanziari che consentano la piena tracciabilità delle operazioni e con l'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all'art.11 della Legge n.3 del 2003, o di idonei identificativi equivalenti nei casi ammessi dalla legge, sulla documentazione di spesa.
  - c) contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili al beneficiario.
3. Le spese si intendono al netto di IVA, salvo i casi in cui l'imposta risulti indetraibile.
4. Al fine di uniformare le procedure di agevolazione e facilitare i controlli sul divieto di cumulo, le tipologie di spesa ammissibili nei singoli bandi sono definite avvalendosi, ove possibile, della specifica classificazione e nomenclatura resa disponibile dal sistema nazionale "Incentivi Italia".

## **Articolo 11**

### **Istruttoria, erogazione, controlli, decadenze e revoche**

1. Al fine di garantire la massima flessibilità e aderenza alle specifiche finalità di ciascuna misura agevolativa, la disciplina di dettaglio relativa alle procedure istruttorie, alle modalità di erogazione e di controllo a campione, alle cause di decadenza, nonché alle circostanze e agli effetti della revoca totale o parziale dei benefici, è demandata ai singoli bandi camerali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento e dalle altre prescrizioni del Codice degli Incentivi.
2. È garantita la disciplina del "soccorso istruttorio", ai sensi dell'art.10 della l.r.19/2007, consentendo la sanatoria di carenze formali entro termini predefiniti, senza causare l'automatica decadenza dell'istanza.

## **Articolo 12**

### **Pubblicità**

1. Al fine di garantire la massima conoscibilità e accessibilità delle misure agevolative, la pubblicità legale degli interventi camerali è assicurata mediante la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sul sito internet della Chambre con un congruo anticipo, di norma non inferiore a 15 giorni, rispetto alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande.
2. In attuazione di quanto stabilito dal Codice degli Incentivi, le relative informazioni rilevanti sono altresì trasmesse per la pubblicazione sulla piattaforma telematica nazionale "Incentivi.gov.it".
3. Gli atti di concessione degli incentivi, nonché l'elenco dei soggetti beneficiari e i relativi importi assegnati, sono soggetti agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
4. Per gli incentivi qualificabili come Aiuti di Stato (inclusi quelli in regime de minimis), la registrazione e l'inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) assolve automaticamente agli obblighi pubblicitari e di trasparenza.

## **TITOLO III**

### **SOSTEGNO AD INIZIATIVE DI TERZI**

## **Articolo 13**

### **Oggetto e soggetti ammissibili**

1. La Chambre concede un sostegno finanziario a enti pubblici, enti privati portatori di interessi generali, associazioni di categoria, fondazioni e organismi senza scopo di lucro, espressione di interessi diffusi e collettivi del sistema delle imprese o di componenti della società civile, quali ad esempio consorzi, società consortili, associazioni dei consumatori e di rappresentanza dei lavoratori, comitati e altri soggetti no-profit, aventi sede ed attività nel territorio regionale, per iniziative ideate

nell'interesse generale del sistema socio-economico locale e coerenti rispetto alle finalità istituzionali ed alla programmazione dell'Ente.

2. Il sostegno alle iniziative di cui al comma 1 è di norma rappresentato da contributi sulle spese; è altresì ammesso il contributo diretto a costituzione o ad integrazione di specifici fondi rischi a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi.

#### **Articolo 14**

##### **Presentazione delle istanze e requisiti di ammissibilità**

1. Al fine di consentire l'adeguata programmazione semestrale delle risorse e la valutazione istruttoria, le domande di sostegno devono pervenire alla Chambre, a pena di inammissibilità, entro le seguenti finestre temporali:
  - a) entro il 30 settembre per le iniziative da realizzare nel primo semestre dell'anno successivo o per la progettazione annuale;
  - b) entro il 31 marzo per le iniziative da realizzare nel secondo semestre dell'anno in corso.
2. Eccezionalmente, la Giunta camerale si riserva la facoltà di valutare istanze pervenute al di fuori dei termini di cui sopra, purché presentate prima dell'avvio dell'iniziativa e fermo restando che l'ammissibilità è subordinata alla disponibilità di risorse residue, alla sussistenza di un interesse pubblico strategico e urgente, nonché alla compatibilità con le tempistiche necessarie all'espletamento dell'attività istruttoria; la Chambre potrà pertanto non accogliere domande che, per l'eccessiva prossimità alla data di avvio dell'iniziativa, non garantiscano il regolare svolgimento delle procedure di istruttoria.
3. Non sono ammessi interventi a favore di iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda, per la cui realizzazione non sia stato preventivamente richiesto e deliberato l'apporto della Chambre.
4. Non sono ammissibili le richieste provenienti da soggetti che non sono in regola con il pagamento del diritto annuale camerale o con gli obblighi contributivi, se dovuti. È fatta salva la possibilità di regolarizzare il pagamento del solo diritto annuale, entro il termine assegnato dall'ufficio. In tal caso i termini previsti dall'art.14 vengono sospesi.
5. Sono in ogni caso esclusi dal sostegno i partiti o movimenti politici, le iniziative con scopi meramente commerciali, le attività di esclusivo interesse interno ai proponenti e i progetti finalizzati al solo funzionamento ordinario degli enti richiedenti.
6. La richiesta di concessione dell'intervento, datata e sottoscritta dal responsabile dell'organismo promotore dell'iniziativa o del legale rappresentante in caso di enti o associazioni di categoria, deve contenere:
  - a) le generalità complete del richiedente;
  - b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo (indicando anche la data esatta di svolgimento e il termine), nella quale devono essere evidenziati, attraverso specifici indicatori quantitativi, gli obiettivi che si

intendono perseguire attraverso la realizzazione del progetto, gli indicatori di risultato e le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia locale;

- c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, redatto in forma analitica che deve evidenziare chiaramente i costi previsti, le risorse proprie del soggetto richiedente (autofinanziamento), i contributi richiesti ad altri enti o sponsor, e il conseguente disavanzo preventivato;
- d) la misura dell'intervento richiesto alla Chambre;
- e) l'impegno a dare visibilità esterna al contributo secondo le modalità di volta in volta definite dalla Chambre, tra cui adeguato e corretto uso del logo dell'Ente.

## **Articolo 15**

### **Iter di approvazione**

1. La giunta camerale entro 45 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle iniziative, di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), approva il piano delle iniziative ammesse a contributo per la finestra di riferimento e determina la percentuale di intervento della Chambre valdôtaine per ciascuna iniziativa, nel limite massimo del 50% del costo dell'intervento, salvo quanto stabilito al successivo articolo del presente regolamento.
2. In caso di mancata concessione del contributo, il provvedimento di diniego della Giunta camerale deve contenere adeguata motivazione circa le ragioni di esclusione.
3. L'istruttoria delle singole domande di contributo, è condotta ai sensi della l.r. 19/2007 e volta ad accertare l'esattezza dei dati in esse contenuti e ad acquisire elementi di valutazione ed eventuale documentazione integrativa che deve essere prodotta, a pena di inammissibilità della richiesta di contributo, entro in termini indicati nella richiesta della stessa.
4. La deliberazione deve indicare, oltre ai presupposti di fatto e di diritto, per ciascuna iniziativa:
  - a) il soggetto beneficiario, l'importo del contributo, espresso in percentuale massima sui costi preventivati ed ammissibili;
  - b) la precisazione che l'importo viene erogato in base alla percentuale massima di cui al punto a) sulle spese effettivamente sostenute a consuntivo; qualora dette spese a consuntivo risultassero inferiori a quelle dichiarate nel preventivo l'importo del contributo sarà ridotto in proporzione allo scostamento verificato;
  - c) le modalità di liquidazione del contributo, posta la regola generale in base alla quale la liquidazione è subordinata alla preventiva presentazione della rendicontazione delle spese sostenute;
  - d) eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione;
5. A pena di nullità, il provvedimento di approvazione della Giunta deve indicare, per ciascuna iniziativa ammessa a contributo il Codice Unico di Progetto (CUP) associato

all'investimento pubblico ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.

6. Qualora il sostegno si configuri come Aiuto di Stato o de minimis, i codici identificativi rilasciati dal Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) devono essere acquisiti prima della concessione

## **Articolo 16**

### **Spese ammissibili**

1. Le iniziative ammesse al contributo vengono finanziate per un importo che non può di norma superare il 50% delle spese preventivate ed ammissibili. Nel caso di interventi di rilevante impatto territoriale, la quota di partecipazione camerale può essere elevata, con idonea motivazione, fino ad un massimo dell'80% delle spese preventivate e ammissibili. L'entità del contributo è determinata in rapporto alla valenza dell'iniziativa con riferimento alla programmazione dell'attività promozionale della Chambre.
2. Il contributo della Chambre non può in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con altri proventi, entrate superiori alla spesa totale.
3. Sono ammissibili al contributo esclusivamente i costi direttamente e strettamente imputabili all'iniziativa, documentabili attraverso fatture quietanzate o documenti equipollenti, intestati al richiedente il beneficio. Le spese si intendono al netto di IVA, salvo nei casi di indetraibilità della stessa.
4. Non sono ammissibili, indipendentemente dalla tipologia dell'intervento finanziario:
  - a) le spese di rappresentanza; sono tuttavia ammessi i costi sostenuti per beni e servizi funzionali alla promozione e diffusione dell'iniziativa;
  - b) le spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio), salvo quelle strettamente funzionali e documentate rispetto alle finalità dell'iniziativa;
  - c) le spese di investimento e le quote di patrimonializzazione di attrezzature che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata;
  - d) le spese effettuate anteriormente alla data di presentazione della domanda;
  - e) le spese di personale e le spese interne di gestione.

## **Articolo 17**

### **Comunicazione di ammissione/non ammissione al contributo.**

### **Liquidazione ed erogazione dell'intervento. Verifica dei risultati**

1. La comunicazione al soggetto interessato dell'intervenuta adozione della deliberazione in ordine all'intervento avviene con lettera a firma del Presidente in cui sono specificati l'entità del contributo concesso, in valore ed in termini percentuali sulle spese ammesse ed ogni altra condizione o informazione inerente la gestione dello stesso.
2. Con la medesima comunicazione il soggetto beneficiario viene invitato a trasmettere all'ufficio competente, entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, pena la decadenza del contributo, l'apposita modulistica per la rendicontazione, debitamente

compilata e sottoscritta. Detto termine può essere prorogato per una sola volta su preventiva richiesta motivata del soggetto beneficiario, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

3. Il contributo concesso può essere ridotto o revocato:
  - a) nel caso di minori spese rispetto a quelle ammesse: il contributo viene proporzionalmente ridotto; ove l'iniziativa sia stata realizzata per un importo inferiore al 50% delle spese ammesse a contributo il contributo è revocato per intero;
  - b) ove l'iniziativa si sia discostata nella sua realizzazione da quanto preventivato, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi dichiarati in sede di domanda o assegnati nel provvedimento di ammissione a contributo;
  - c) nel caso in cui il rendiconto dell'iniziativa evidenzii un avanzo: il contributo camerale è decurtato, fino all'ottenimento del pareggio.

### **Articolo 18**

#### **Tracciabilità finanziaria e obblighi relativi al CUP**

1. Il rendiconto finanziario deve essere corredato dai documenti giustificativi di spesa fiscalmente regolari, intestati al beneficiario e regolarmente quietanzati.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e le disposizioni in materia di Codice Unico di Progetto (art. 11 della Legge 3/2003 e art. 5, comma 6, del D.L. 13/2023 conv. in L. 41/2023), a ciascuna iniziativa ammessa a contributo è assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP), che la Chambre comunicherà formalmente al soggetto beneficiario.
3. Il CUP identifica l'intero progetto finanziato; pertanto, deve essere obbligatoriamente riportato su tutti i documenti di spesa (fatture elettroniche, bonifici e altri documenti contabili) che compongono il piano economico dell'iniziativa, indipendentemente dalla quota di copertura (mezzi propri, contributi camerali o cofinanziamenti di terzi).
4. In caso di fatturazione elettronica, il CUP deve essere inserito dal fornitore nell'apposito campo. La mancata indicazione del CUP rende la spesa inammissibile.
5. Qualora una fattura elettronica sia stata emessa senza l'indicazione del CUP, il beneficiario deve sanare l'omissione prima della rendicontazione mediante:
  - a) nota di variazione e riemissione della fattura corretta;
  - b) integrazione elettronica secondo le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate (documento integrativo o funzionalità di associazione CUP).
6. Per le spese esenti da fattura elettronica (es. fornitori esteri o altri casi di esclusione dall'obbligo), l'obbligo di tracciabilità si intende assolto mediante l'apposizione del CUP in modo indelebile sul documento originale, prima della sua scansione.

## **Articolo 19 Trasparenza**

1. Ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, artt. 26 e 27 e s.m.d. nella apposita sottosezione "Sovvenzioni e contributi" della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale della Chambre viene pubblicato l'elenco dei soggetti beneficiari, con l'ammontare dei contributi finanziari erogati.

## **TITOLO IV CONCESSIONE DI PATROCINIO**

### **Articolo 20 Criteri generali**

1. Il patrocinio della Chambre costituisce attestazione di apprezzamento e sostegno morale non economico ad iniziative di terzi di varia natura ritenute meritevoli ai fini della promozione dell'economia regionale
2. Il patrocinio è concesso sempre ed esclusivamente con riferimento all'iniziativa specifica per la quale esso è richiesto e solo per il periodo corrispondente alla durata della stessa.
3. Il patrocinio è concesso a titolo gratuito e non attribuisce al soggetto richiedente alcun vantaggio economico.
4. Possono ottenere il patrocinio della Chambre per iniziative da loro promosse od organizzate gli enti pubblici o privati, inclusi i soggetti di natura associativa quali, ad esempio, associazioni, anche non riconosciute, comitati, fondazioni e soggetti assimilabili previsti dalla legge.
5. I soggetti richiedenti possono avere sede anche al di fuori della Vale d'Aosta, purché l'iniziativa di cui sono promotori appaia idonea a determinare ricadute positive sul tessuto economico e/o sociale del territorio regionale.
6. Le iniziative che perseguono, anche indirettamente, fini di lucro non possono in linea di principio ottenere il patrocinio camerale, salvo che le stesse, per oggetto o per modalità di svolgimento, rappresentino una significativa occasione di promozione del territorio e del sistema imprenditoriale valdostano.
7. La richiesta di patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, e indirizzata al Presidente della Chambre, deve pervenire in tempo utile per la sua valutazione e deve contenere:
  - a) il programma e la descrizione dell'iniziativa e dei suoi obiettivi;
  - b) l'indicazione degli altri soggetti cui si è chiesto o si intende chiedere il patrocinio;
  - c) l'indicazione dei mezzi di comunicazione utilizzati per la promozione dell'iniziativa.
8. Il patrocinio è concesso con provvedimento del Presidente della Chambre, sentita la Giunta, nell'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza legale ed istituzionale

dell'Ente.

9. La concessione del patrocinio è subordinata alla verifica dell'iniziativa da parte degli uffici competenti e alla sua coerenza con le finalità di promozione economica territoriale della Chambre.
10. La concessione del patrocinio comporta per il richiedente l'obbligo di inserire nel materiale informativo il logo della Chambre e la dicitura estesa "con il patrocinio della Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales". Per esigenze grafiche o di spazio, è consentito l'uso della dicitura abbreviata "con il patrocinio della Chambre valdôtaine" oppure la formula "con il patrocinio di" seguita dal logo. In ogni caso, le bozze grafiche devono essere sottoposte alla Chambre per il preventivo benestare.
11. La Chambre può in qualsiasi momento compiere accertamenti per verificare il corretto utilizzo del patrocinio ed il rispetto delle prescrizioni in materia di uso del logo camerale. La Chambre ha inoltre facoltà di ritirare il patrocinio concesso ad un'iniziativa qualora gli strumenti comunicativi della stessa o le relative modalità di svolgimento dovessero risultare pregiudizievoli per l'immagine e il ruolo istituzionali dell'Ente.

## **TITOLO V ALTRE DISPOSIZIONI**

### **Articolo 21 Privacy**

1. L'acquisizione ed il trattamento di dati personali da parte della Chambre avvengono nel rispetto delle vigenti normative in materia di riservatezza dei dati.

### **Articolo 22 Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le precedenti disposizioni camerali in materia di contributi alle imprese.
2. Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni e integrazioni delle stesse.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo camerale online.
4. Le iniziative i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento restano integralmente disciplinate dalla normativa previgente.
5. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano invece a tutte le richieste di contributo pervenute da soggetti terzi e non ancora valutate alla data della sua entrata in vigore
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di procedimenti amministrativi